ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 89/395/CEE E N. 89/396/CEE

Art. 14

Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati

La denominazione di vendita, la quantita', il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonche' il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano ne' etichetta ne' anello ne' fascetta nonche' nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana piu' grande e' inferiore a 10 cm(Elevato al Quadrato) sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantita' e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita' per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.

Versione in vigore dal 3 marzo 1992, non più in vigore dal 5 agosto 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-1992/art-14-modalita-di-indicazione-delle-menzioni-obbligatorie-dei-prodotti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it